

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci, mentre, in seconda convocazione, è valida con la presenza di almeno il 50 per cento dei soci aventi diritto o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea viene convocata in via straordinaria, con le stesse modalità, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo in carica.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Le assemblee possono avvenire anche per via telematica o in videoconferenza, mediante l'impiego di tecnologia disponibile.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti saranno debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, e approvati seduta stante.

Art. 12 – *Compiti dell'Assemblea*

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) la discussione e l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo;
- b) la discussione e l'approvazione dei programmi di massima dell'attività dell'Associazione;
- c) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- d) le modifiche e gli emendamenti dello Statuto
- e) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni di funzionamento;
- f) la fissazione dell'importo della quota associativa;
- g) lo scioglimento dell'Associazione;
- h) le decisioni su quant'altro demandate per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V : CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 – *Il Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 Soci Ordinari, deliberati dall'assemblea.

Il Consiglio viene eletto conformemente al regolamento interno dell'associazione, e dura in carica 3 anni e, se necessario, prosegue in regime di prorogatio fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione mediante deliberazione approvata all'unanimità.

I Consiglieri, così nominati, restano in carica sino alla successiva Assemblea, che delibererà sulla loro conferma o sostituzione.

Il Consiglio, tuttavia, decade nel caso in cui vengano a mancare più di un terzo dei componenti fissati dall'Assemblea, che in tal caso verrà sollecitamente convocata dal Presidente per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 14 – *Riunioni ed attribuzioni del Consiglio Direttivo*

